

PROPOSTA DI RISOLUZIONE (iniziativa cantonale, art. 102 LGC)

Rinegoziare l'Accordo sui frontalieri, rifondere al Ticino gran parte del ristorno dell'imposta alla fonte e togliere la Svizzera dalla black list italiana

del 13 dicembre 2010

L'Accordo tra Italia e Svizzera che regola l'imposizione dei frontalieri, anche perché parte integrante, sulla base dell'art. 15 cpv. 4 della Convenzione italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni, pone una serie di problemi a livello di diritto fiscale interno dei due Paesi e del diritto internazionale tra Italia e Svizzera riferito alla fiscalità dei frontalieri e delle altre persone fisiche e giuridiche. Abbiamo quindi ritenuto opportuno, per chiarire e definire in modo adeguato il fondamento di questo nostro atto parlamentare, allegare lo studio del prof. Marco Bernasconi e dell'economista SUP, Master of Advanced Studies in Tax Law Donatella Ferrari, pubblicato nel 2008 sulla *Rivista ticinese di diritto*, dove si chiariscono gli aspetti fondamentali, segnatamente:

- l'esame delle basi legali dell'Accordo sui frontalieri e la sua interdipendenza con la Convenzione italo-svizzera;
- la misura del ristorno e l'ammontare versato;
- la mancanza di reciprocità;
- l'esame degli altri accordi bilaterali fiscali pattuiti per l'imposizione dei frontalieri tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Germania, la Francia, l'Austria, e tra Ginevra e la Francia;
- l'esame dei diversi atti parlamentari presentati in Gran Consiglio e la risposta del Consiglio di Stato del 2007.

Il problema fiscale dei frontalieri tra Svizzera e Italia non può essere esaminato a sé stante ma deve essere esteso anche al più vasto contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale tra Svizzera e Italia intervenuta dal 2008 in poi. I problemi tecnici e giuridici sono diventati proprio in questi anni ancora più complessi per cui, dal profilo tecnico, abbiamo fatto ancora capo alla consulenza di Marco Bernasconi e Donatella Ferrari.

Infatti bisogna prendere atto che, pur rimanendo immutati gli ordinamenti che legano la Svizzera e l'Italia nell'ambito della fiscalità sia per quanto attiene all'Accordo sui frontalieri del 3.10.1974, entrato in vigore il 1.1.1974, sia per quanto concerne la Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza del 9.3.1976, entrata in vigore il 27.3.1979 (qui denominata CDI-I-CH) **la situazione di fatto è completamente cambiata in questi ultimi 2 anni per le seguenti ragioni:**

La posizione Svizzera: assistenza fiscale e scambio d'informazioni su richiesta

1. La Svizzera ha dovuto cedere alle pressioni del G-20 e il 13.3.2009 il Consiglio federale ha accettato di concedere un'assistenza amministrativa fiscale a tutti gli Stati sulla base dell'art. 26 del Modello dell'OCSE. Questo significa che, senza che il segreto bancario sia opponibile, saranno concesse informazioni su richiesta e caso per caso, non solo in caso di delitti, contravvenzioni fiscali, ma anche, quando fosse necessario, per consentire all'altro Stato di accertare i redditi dei soggetti ivi residenti. Questa apertura della Svizzera, nei confronti del passato dove venivano concesse unicamente le informazioni necessarie per applicare correttamente la convenzione, verrà concretizzata attraverso delle negoziazioni in via bilaterale con tutti gli Stati per adeguare la norma convenzionale riguardante lo scambio di informazioni. Dal 13.3.2009 ad oggi sono state rivedute più di 20 convenzioni tra le quali anche quelle con gli USA e la Francia e sono state avviate negoziazioni con una serie di altri Stati, tra i quali anche la Germania e la Gran Bretagna.

Con l'Italia invece la norma sullo scambio di informazioni, stabilita dall'art. 27 CDI-I-CH, non solo non è stata modificata ma nemmeno, a quanto risulta, sono state aperte, almeno in via ufficiale, negoziazioni in tal senso.

2. L'apertura della Svizzera ha consentito di concludere e di avviare negoziati con molti Stati tra i quali anche alcuni dell'UE, anche se si può rilevare una discordanza quanto meno di sostanza tra l'art. 26 del Modello dell'OCSE e la Direttiva dell'UE sulla fiscalità del risparmio del 3.6.2003 ed entrata in vigore il 1.7.2005. Questa Direttiva obbliga tutti gli Stati UE ad attuare uno scambio di informazioni automatico con un'eccezione riferita agli Stati che allora tutelavano il segreto bancario quali Lussemburgo, Austria e Belgio. Questi 3 Paesi, per un periodo determinato, in luogo di trasmettere agli altri Stati UE informazioni automatiche prelevano un'imposta alla fonte sugli interessi dei capitali a risparmio delle persone fisiche residenti negli altri Stati UE, che hanno depositato capitali in Lussemburgo, Austria e Belgio. L'UE quindi sulla base di questa Direttiva, almeno a livello degli Stati membri, ha scelto, con l'eccezione di cui abbiamo detto, la via dello scambio automatico di informazioni.

Un trattato sulla fiscalità del risparmio è stato pattuito dall'UE anche con la Svizzera con effetto al 1.7.2005. La Svizzera in luogo di fornire informazioni automatiche, trattiene un'imposta alla fonte sugli interessi dei capitali a risparmio delle persone fisiche residenti nell'UE, che hanno depositato i capitali nel nostro Paese.

3. Lo scorso mese di ottobre la Svizzera ha avviato negoziazioni con il Regno Unito e con la Germania proponendo un'alternativa allo scambio automatico di informazioni. Come esplicitato al punto 1 di questo scritto, è dal marzo 2009 che tutti gli accordi stipulati dalla Svizzera riprendono lo standard OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale, consentendo di sviluppare, su richiesta concreta e motivata, in singoli casi, lo scambio di informazioni con altri Paesi. L'intento è quello di mantenere il segreto bancario, che verrebbe a cadere qualora si addivenisse a uno scambio automatico di informazioni, salvaguardando però il gettito fiscale degli altri Stati. A tal fine l'autorità politica e le cerchie finanziarie del nostro Paese hanno proposto un modello, più noto come "Modello Rubik" che prevede di prelevare un'imposta alla fonte su tutti i redditi dei capitali mobili (interessi, dividendi, canoni di licenza, capital gain, ecc.). La misura di questa imposta è pari a quella prelevata dagli Stati di residenza delle persone che hanno depositato capitali in Svizzera. La proposta svizzera è innovatrice sia nei confronti della Direttiva europea del 3.6.2003, sia per quanto riguarda il trattato sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE del 1.7.2005. Infatti l'imposta alla fonte non viene più prelevata solo sugli interessi, ma anche su tutti gli altri redditi dei capitali mobili, viene estesa anche alle persone giuridiche, e la trattenuta operata è uguale a quella stabilita dagli Stati di residenza di coloro che hanno collocato dei capitali in Svizzera. Sembrava che si fosse trovata la strada per "blindare" il segreto bancario svizzero, tenendo però in considerazione le giustificate pretese fiscali degli altri Stati. Un certo disagio da parte dell'UE si era però immediatamente evidenziato quando il commissario competente aveva dichiarato che sarebbe stato necessario accertare la compatibilità del Modello Rubik, che esclude lo scambio automatico di informazioni mediante una trattenuta alla fonte, con la Direttiva europea sulla fiscalità del risparmio. Si pensava tuttavia da parte svizzera che con l'avanzare dei negoziati con Germania e Regno Unito si sarebbe, in un qualche modo, trovata una soluzione volta a conciliare il Modello Rubik con la Direttiva europea. Infatti un contrasto giuridico formale non sembra di fatto esistere poiché la Direttiva coinvolge gli Stati appartenenti all'UE, che hanno assunto tra di loro un obbligo, mentre i trattati bilaterali tra Svizzera e singoli Stati UE, che riguardano, tra l'altro, non solo le persone fisiche come previsto dalla Direttiva del 3.6.2003 ma anche le persone giuridiche, sembrerebbero almeno formalmente non confliggere tra di loro. Però al di là dell'esame degli aspetti formali o giuridici sui quali la Svizzera ha certamente troppo insistito in questi ultimi 40 anni, credendosi così al riparo da ogni pressione internazionale, bisogna prendere atto di una realtà di fatto che va affermandosi in modo preoccupante e che riguarda soprattutto la posizione dell'Italia. Infatti

nei giorni scorsi in occasione dell'ultima riunione Ecofin si è statuita una più estesa collaborazione fiscale tra gli Stati membri dell'UE con la finalità di rendere più efficace la lotta contro l'evasione fiscale.

Da una dichiarazione pubblicata dall'ANSA, il 7 dicembre 2010, relativa a un'intervista di Tremonti si rileva anche quanto segue: L'intesa è arrivata all'unanimità, con l'Italia che ha rinunciato a porre il suo veto viste le rassicurazioni ricevute sul fronte degli accordi bilaterali che molti Paesi UE stipulano con Paesi terzi, vedi la Svizzera. Accordo che il Ministro dell'economia, Giulio Tremonti, nel corso dell'ultima riunione Ecofin di novembre aveva definito "in palese violazione delle regole europee. L'Italia ha rimosso il veto - ha spiegato il ministro - perchè crediamo che con questa intesa i tentativi di fare trattati bilaterali con Paesi extra-UE saranno stoppati". Anche se la decisione dell'Ecofin e i negoziati avviati dalla Svizzera con Regno Unito e Germania hanno aspetti e finalità diversi, per cui non è scontata per il momento almeno la decisione ultima dell'UE, bisogna prendere atto ancora una volta della ferma opposizione dell'Italia che, bisogna ricordarlo, in materia fiscale ha diritto di veto.

L'anomalia italiana: no agli accordi della Svizzera secondo gli standard OCSE

4. Come abbiamo detto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti nell'ambito di una recente riunione dell'Ecofin si è schierato contro l'apertura di negoziati tra gli Stati dell'Unione europea e la Svizzera per lo scambio di informazioni su richiesta (vedi punti precedenti). Il Ministro ha pure aggiunto che la Commissione europea deve esaminare la compatibilità tra la Direttiva europea e il Modello Rubik. Non si può evidentemente ipotizzare come sarà recepito dalla Commissione europea l'intervento di Giulio Tremonti. Tuttavia è già sin d'ora chiarissimo che l'opposizione dell'Italia ai negoziati avviati dalla Svizzera con Germania e Regno Unito, comporterà pause, riflessioni, lungaggini e potrebbe anche compromettere l'esito di questi negoziati. Appare quindi evidente già sin d'ora che senza l'accordo dell'Italia, quella che sembrava un'autostrada potrebbe diventare un sentiero irto di difficoltà. E questo anche per il peso che l'Italia, e soprattutto il Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti, ha nell'ambito dell'Ecofin e degli altri organi politici dell'UE. Meglio sarebbe evidentemente non avere l'ostacolo dell'Italia sulla strada delle negoziazioni con Germania e Regno Unito. Ci si deve quindi chiedere per quali ragioni l'Italia assume questa posizione nettamente contraria alla Svizzera e se vi siano eventuali possibilità negoziali per ovviare almeno in parte a questa situazione di stallo.
5. Le negoziazioni con l'Italia, nostro Stato confinante, per pattuire una convenzione bilaterale volta ad ovviare alla doppia imposizione internazionale sul reddito e sulla sostanza iniziarono verso la fine degli anni '20 del secolo scorso, e non si riuscì per più di 50 anni a trovare un accordo per diversi motivi tra i quali, uno dei più importanti, era il contrasto sull'estensione dello scambio di informazioni fiscali. La convenzione venne pattuita nel 1976 contestualmente con l'Accordo sui frontalieri. La Svizzera sulla base dell'art. 27 CDI-I-CH non ha dato alcuno scambio di informazioni all'Italia e sulla base dell'Accordo sui frontalieri l'Italia ha ottenuto che il 40% delle imposte alla fonte prelevate dai Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese le fossero riversate. Si può affermare oggi, a distanza di anni, che se la CDI-I-CH è andata a beneficio di tutti i Cantoni svizzeri, un peso finanziario particolarmente importante è stato assunto dal Cantone Ticino, il quale prima ha dovuto subire un'entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri retroattivo al 1.1.1974, e poi ha versato sinora complessivamente ai Comuni di frontiera italiani più di un miliardo di franchi. Si può ipotizzare che senza la pattuizione contestuale dell'Accordo sui frontalieri probabilmente non si sarebbe potuto concludere la CDI-I-CH.
6. L'Accordo sui frontalieri ha costituito e costituisce tuttora per i Comuni di frontiera del Nord Italia una conquista importantissima poiché assicurava e assicura un'entrata effettiva, puntuale e regolare che oggi ascende a circa 50 mio. di franchi l'anno. Pochi sanno tra l'altro che le persone fisiche residenti in Italia che svolgevano un'attività dipendente in via continuativa all'estero non erano tassati in Italia sino al 2003 in base all'art. 3 comma 3 lett.

c) del Testo unico delle imposte sui redditi italiano (qui denominato TUIR). Quindi questi Comuni, ai quali l'Accordo sui frontalieri è riferito, non avrebbero incassato una lira sino al 2003, poiché la legge italiana, al fine di favorire l'emigrazione, escludeva l'imposizione di questi redditi da lavoro dipendente. Se la posizione del Canton Ticino poteva essere sino a qualche anno fa più o meno analoga da un profilo finanziario a quella di altri Cantoni legati con accordi alla Francia e alla Germania, la stessa è profondamente cambiata da quando la Confederazione ha pattuito con l'Austria, per i Cantoni svizzeri confinanti, un accordo che prevede una tassazione svizzera di questi residenti in Austria per i redditi del lavoro, con un ristorno limitato al 12.5% probabilmente poiché, in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone pattuito tra la Svizzera l'UE, si è constatato che i frontalieri non sono più tenuti a ritornare giornalmente al luogo del loro domicilio. Inoltre, e questo fatto è molto grave dal profilo del principio, nell'Accordo sui frontalieri italo-svizzero non vi è il principio di reciprocità. I Comuni di residenza della fascia di frontiera svizzera non percepiscono nessun ristorno qualora i loro residenti svolgessero un'attività dipendente nei Comuni di frontiera italiani.

7. L'autorità federale, nonostante numerosi atti parlamentari presentati in Gran Consiglio e la relativa risposta del Consiglio di Stato, non ha mai voluto sinora aprire delle trattative con l'Italia sull'Accordo sui frontalieri. Il Consiglio di Stato infatti, rispondendo a diverse interrogazioni del 2008 si sarebbe attivato da ultimo indirizzando il 30 ottobre 2008 al Consigliere federale Hans-Rudolf Merz una richiesta intesa a ottenere che siano approfonditi, unitamente agli altri due cantoni interessati del Vallese e dei Grigioni, i più importanti problemi che si pongono in relazione all'applicazione di questo nostro accordo internazionale (cfr. <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/risposte/r192.08+r196.08+r213.08.htm>). In questa risposta, il Consiglio di Stato afferma anche che, fra le tre problematiche sollevate ("falsi frontalieri", cumulo dei redditi e mancanza di reciprocità), "la più delicata è sicuramente quella relativa alla reciprocità, poiché l'introduzione della medesima potrebbe comportare una rinegoziazione dell'Accordo con l'Italia. Rinegoziazione che, nell'attuale situazione contingente delle relazioni fiscali della Svizzera con gli altri Paesi e con l'Italia in particolare, potrebbe comportare qualche pericolo per gli interessi nazionali". La stessa risposta contiene anche la seguente affermazione: "In considerazione di queste valutazioni, e qualora la Confederazione non dovesse ritenere opportuno aprire una negoziazione con l'Italia per introdurre il principio della reciprocità nell'Accordo del 1974, il Consiglio di Stato si è riservato, nei riguardi del Consigliere federale Merz, di chiedere che gli svantaggi subiti dal Ticino a motivo di interessi nazionali superiori siano debitamente considerati nell'ambito, ad esempio, della perequazione finanziaria federale". Recentemente è stato infatti riconosciuto al Ticino, in sede di perequazione finanziaria un importo che certamente è ben lontano dal poter essere considerato una compensazione adeguata.

La ragione per la quale la Confederazione sinora non ha mai voluto intervenire ufficialmente a chiedere la rinegoziazione dell'Accordo sui frontalieri è evidente: non si vogliono turbare le negoziazioni che si "spera" vengano aperte prima o poi con l'Italia sullo scambio di informazioni. Questa politica potrebbe anche essere condivisa se l'Italia non avesse incluso la Svizzera in numerose black list e a getto continuo, dal 1992 in poi, non avesse messo in atto misure di ritorsione, talvolta anche pesanti, nei confronti del nostro Paese. Recentemente queste misure toccano, forse per la prima volta in modo consistente, anche gli altri Cantoni della Svizzera poiché per operare in Italia, le aziende residenti in Svizzera devono sottostare a una procedura molto più complessa di quella applicata ai Paesi che non sono nella lista nera. Quindi lo statu quo non è senza conseguenze, anzi man mano che il tempo passa le misure di ritorsione applicate alla Svizzera in quanto inclusa nelle liste nere, si fanno sempre più pesanti. Bisogna quindi chiedersi se la posizione conciliante, sin qui perdente, seguita dall'autorità politica svizzera, nei confronti dell'Italia, debba essere riesaminata.

8. Per rispondere a questa questione bisogna esaminare evidentemente diverse alternative improntate ad un'azione politica volta a mutare la situazione attuale assolutamente inefficiente poiché:
- a) Se si mantiene una posizione di cortese attesa, a meno di un intervento interno della politica italiana che porti non solo ad un nuovo Governo ma anche a un cambiamento di strategia nei confronti della Svizzera, probabilmente nulla muta. Anzi, le conseguenze per l'economia svizzera potrebbero diventare sempre più pesanti, senza dimenticare che il dissenso italiano nei confronti del Modello Rubik potrebbe anche impedire la messa in atto di questo ingegnoso progetto con altri Stati europei quali il Regno Unito e la Germania.
 - b) Una seconda alternativa è quella di chiedere la modifica dell'art. 27 della CDI-I-CH che regola lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera, adottando la norma dell'art. 26 del Modello dell'OCSE. Il capo della Delegazione italiana Amedeo Teti, in una recente riunione del mese scorso svoltasi a Como tra le delegazioni italo-svizzere, aveva infatti indicato che una possibile soluzione per il Governo italiano potrebbe essere rappresentata da un accordo sull'assistenza amministrativa simile a quello pattuito di recente tra Francia e Svizzera (v. comunicato stampa del DFE, 15.11.2010), affermazione però subito dopo smentita direttamente da Bruxelles nella penultima riunione Ecofin dal Ministro Tremonti.
 - c) La terza alternativa potrebbe essere quella di negoziare congiuntamente l'art. 27 della CDI-I-CH e la revisione dell'Accordo sui frontalieri chiedendo l'inclusione della clausola della reciprocità e la diminuzione del ristorno, che dal 1985 è del 38.8%, a una misura molto più contenuta.
 - d) Esiste anche un'ultima ipotesi, non priva di rischi, che presuppone la denuncia della CDI-I-CH e dell'Accordo sui frontalieri. Non è invece possibile denunciare, o meglio chiedere la revoca, soltanto dell'Accordo sui frontalieri poiché lo stesso è parte integrante della CDI-I-CH sulla base dell'art. 15 cpv. 4. Quindi la richiesta di abrogazione dell'Accordo sui frontalieri comporterebbe la contestuale decadenza della CDI-I-CH le cui conseguenze, certamente pesanti, non possono essere qui ipotizzate e valutate. Tuttavia se sul tavolo delle discussioni fosse posta anche questa questione, le eventuali conseguenze riguardanti i frontalieri sarebbero le seguenti:
 - i. i frontalieri sarebbero tassati in Italia e avrebbero comunque diritto, secondo l'art. 51 TUIR, ad una deduzione forfettaria di 8'000 euro e, secondo l'art. 165 TUIR, al credito di imposta per le imposte pagate in Svizzera nei limiti della legge italiana;
 - ii. la Svizzera, e quindi Ticino, Grigioni e Vallese, continuerebbero a tassare il reddito del lavoro dei frontalieri, in quanto limitatamente imponibili in Svizzera sulla base dell'art. 4 della Legge tribunale ticinese, e 5 della Legge federale sull'imposta federale diretta;
 - iii. Ticino, Grigioni e Vallese non riverserebbero più alcun ristorno all'Italia.

Il Cantone Ticino: la parte più colpita dall'Accordo e dalle recenti decisioni italiane

9. Delle conseguenze finanziarie che il Ticino ha dovuto prendersi a carico per agevolare la conclusione della CDI-I-CH che porta beneficio a tutta la Svizzera, abbiamo detto. La situazione ticinese si è però ancora deteriorata con l'inizio di quest'anno perché il Tribunale federale, con una sentenza di principio del 26.1.2010, ha deciso che quando un residente in un Paese UE consegue più del 90% del suo reddito complessivo in Svizzera, ha diritto, anche se limitatamente imponibile, a tutte le deduzioni che sono concesse dalla legislazione tributaria cantonale e federale, ai residenti in Svizzera e illimitatamente imponibili. Questa decisione del Tribunale federale, per quanto riguarda il Ticino ha, secondo la dichiarazione di Giancarlo Lafranchi, vicedirettore della Divisione delle

contribuzioni, pubblicata nel *Giornale del Popolo* il 28.9.2010, delle conseguenze "esplosive". Stando al rapporto sul Preventivo 2011, il Cantone, oltre a perdere circa 20 mio. di franchi di gettito di imposta alla fonte all'anno, dovrebbe anche assumere un numero considerevole di funzionari (si parla di 30 tassatori) per le misure necessarie all'accertamento del reddito effettivamente conseguito in Svizzera ed in Italia. Nell'ambito dell'imposizione dei lavoratori residenti nella fascia di frontiera italiana che svolgono un'attività dipendente in Svizzera, si dovrebbero concedere più estese deduzioni di quelle attuali. Non è facile a questo stadio della situazione valutare concretamente la contrazione del gettito anche perché la percentuale del reddito conseguito in Svizzera deve essere confrontata con tutti i redditi del frontaliere, compreso il valore locativo dell'abitazione in proprietà in Italia. Quel che è certo è che il Ticino oltre a ristornare annualmente all'Italia circa 50 mio. di franchi, dovrà anche subire una contrazione di gettito importante. La situazione, a partire da quest'anno, è diventata quindi ancora più difficile.

Conclusioni

1. L'Accordo sui frontalieri comporta un ristorno del 38.8% in favore dei Comuni italiani, delle imposte incassate dal Ticino sul reddito da attività dipendente dei frontalieri. L'ammontare del ristorno è molto più elevato di quello pattuito dalla Confederazione con l'Austria, per una situazione analoga, dove il ristorno a carico dei Cantoni svizzeri è solo del 12.5%. Molto probabilmente questo accordo, che risale al 2006, ha dovuto tener conto dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone che non obbliga più i frontalieri a ritornare giornalmente al loro domicilio;
2. L'Accordo sui frontalieri pattuito tra Svizzera e Italia è di antica data, poiché pattuito poco meno di 40 anni fa, e non tiene conto, a differenza di quello pattuito recentemente tra Svizzera e Austria, dell'intervenuto Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE. È vero che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone riserva dal profilo giuridico i privilegiati trattati sulla fiscalità, ma da un profilo politico la situazione è completamente mutata come dimostra chiaramente il recente accordo tra Austria e Svizzera;
3. sarebbe stato quindi necessario, nel rispetto della solidarietà federale, aprire la negoziazione con l'Italia sull'Accordo dei frontalieri per tutte le ragioni che abbiamo evidenziato in precedenza. Se questo non è stato fatto, ciò è probabilmente dovuto alla legittima preoccupazione della Svizzera di non complicare ulteriormente le trattative con l'Italia sullo scambio di informazioni fiscali. Preoccupazioni che possiamo condividere a condizione tuttavia che non sia solo il Ticino a pagare il costo di un interesse generale essenziale per l'autorità politica e finanziaria di tutta la Svizzera;
4. la posizione del Ticino si è ulteriormente aggravata con la recente giurisprudenza del Tribunale federale. Ma anche la posizione elvetica si è deteriorata a seguito della decisione italiana di mantenere la Svizzera sulla black list dei cosiddetti "paradisi fiscali", ostacolando così le attività degli operatori economici elvetici in Italia. Un numero sempre maggiore di aziende svizzere è infatti sollecitato dai partner italiani a fornire loro informazioni finora non richieste. Questo crea un clima d'incertezza tra gli operatori svizzeri.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, facendo uso delle facoltà previste dall'art. 102 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, il Gruppo PPD chiede al Gran Consiglio di approvare la seguente iniziativa cantonale (art. 160 cpv. 1 della Cost. federale) da sottoporre all'Assemblea federale:

1. la Confederazione apre delle trattative con l'Italia in vista di:
 - a) rimediare all'assenza di reciprocità a danno dei residenti della fascia di frontiera svizzera che lavorano come dipendenti nella fascia di frontiera italiana;

- b) attenuare l'ammontare del ristorno a carico di Ticino, Grigioni e Vallese in ragione del 38.8% in modo analogo a quello pattuito con l'Austria;
 - c) far cancellare la Svizzera dalla black list italiana in modo da agevolare il lavoro delle aziende elvetiche che commerciano con l'Italia.
2. Nel caso in cui, per ragioni politiche non si voglia chiedere la rinegoziazione dell'Accordo sui frontalieri per consentire una più facile trattativa riferita all'assistenza amministrativa fiscale al fine di salvaguardare gli interessi della piazza finanziaria, la Confederazione deve riversare al Ticino la differenza tra il ristorno tra il 38.8% concesso all'Italia e il 12.5% concesso all'Austria.

Per il Gruppo PPD:
Fabio Regazzi
Paolo Beltraminelli
Giovanni Jelmini

Allegato:

articolo di Marco Bernasconi; Donatella Ferrari (2008) "L'Accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera. Violazione del diritto di reciprocità", *Rivista ticinese di diritto*, p. 22.